



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO
REG. PG/2011/110306
DEL 3/5/2011

AL PRESIDENTE CPA DI
PARMA
AI COMPONENTI DELLA CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA
ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIA RIMINI, 7
40128 BOLOGNA
ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA
FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA
ALLA FED. REG. CASA
STRADA FARNESINA, 106
29100 PIACENZA

**Oggetto: ISCRIVIBILITA' ALL'ALBO IMPRESE ARTIGIANE DI S.N.C. ESERCENTE
ATTIVITA' DI SPAZIO BIMBI E SERVIZI RIVOLTI ALL'INFANZIA PER LA
CUSTODIA DEL BAMBINO.**

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito inviato dalla CPA di Parma il 03/03/2011 prot. 51589, in merito all'oggetto nella seduta del 21/4/2011 espone quanto segue:

Nel parere già reso da questa Commissione in data 07/12/2009, prot. PG/2009/280680, concernente l'attività comunemente detta di "baby parking", si opera una distinzione tra tale servizio ed i servizi di "Nido d'infanzia" e "servizi integrativi al nido", così come definiti dalla L.R. n. 1/2000 modificata dalla L.R. n. 8/2004 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia".

Nel suddetto parere si specifica che l'attività di baby parking/ludoteca consiste nella custodia di bambini senza attività didattico-formativa, né servizio mensa, né altra finalità che non sia quella meramente di custodia e intrattenimento/animazione, laddove al contrario i “nidi d'infanzia” ed i “servizi integrativi al nido” si distinguono per il loro precipuo carattere educativo e formativo.

I requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi “nidi d'infanzia” e “servizi integrativi al nido” sono previsti dal Titolo II della L.R. n. 1/2000 modificata dalla L.R. n. 8/2004.

Nel caso in esame, si è in presenza di una S.N.C. che ha già ottenuto l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia prevista dall'art. 16 della L.R. 1/2000 e concessa dal Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture.

Come sottolineato nel parere reso il 07/12/2009 da questa Commissione, si afferma che l'impresa avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di baby parking è indiscutibilmente caratterizzata da uno spiccato e prevalente apporto personale dell'imprenditore in senso funzionale e qualitativo, sicché, nulla può ostare al riconoscimento della qualifica artigiana, ove sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge quadro 443/1985.

Nel caso sottoposto ora all'esame di questa Commissione sussiste una erogazione contemporanea di servizi tipici del “baby parking” strettamente inteso e di servizi a carattere educativo e formativo.

In questa situazione specifica e come criterio interpretativo generale, al fine di determinare il carattere artigiano dell'attività complessivamente esercitata, occorre avvalersi del concetto di prevalenza, riconoscendo la qualifica artigiana ove siano rispettati i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge quadro 443/1985, e nel contempo venga riscontrata la prevalenza dei servizi d'animazione, centro giochi, custodia e nursery, rispetto a quelli di tipo intellettuale e formativo (formazione, didattica complementare, sostegno nelle attività scolastiche), che pur riconducibili nella forma dei servizi non possono avere alcuna caratteristica artigiana ma didattico-culturale. Si valuti pure che trattasi di attività formative rivolte precipuamente alle fasce di età dai 12 mesi ai 36 mesi.

Per quanto attiene all'eventuale somministrazione di alimenti e bevande ai fruitori del servizio, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana dovrà essere dimostrata e accertabile la strumentalità e l'accessorietà di tale attività all'esercizio dell'impresa, così come statuito dall'art. 3, c. 1, L. 443/1985.

Il Presidente della CRA

Glauco Cavassini

Oggetto: l: richiesta parere

Da: Germana Parenti [mailto:germana.parenti@pr.camcom.it]

Inviato: giovedì 3 marzo 2011 18.16

A: Gottardi Giovanni

Oggetto: richiesta parere

Con riferimento al parere già espresso dalla CRA in data 19.11.2009 in merito al riconoscimento artigiano di un'impresa con attività di baby parking, con la presente si sottopone all'attenzione di codesta Commissione il caso di una SNC che ha chiesto l'iscrizione all'albo imprese artigiane in quanto esercente l'attività di "spazio bimbi e servizi rivolti all'infanzia per la custodia del bambino".

Si precisa che la stessa ha ottenuto dal comune di Parma- settore educativo- l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, legge regionale 1/2000.

Tale servizio verrà espletato nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni :

-numero massimo dei bambini ospitati: 10 di età compresa fra i 12 mesi e i 36 mesi;

-orario: dalle 7,30 alle 13,30 e dalle ore 14.30 alle 18.30

-numero minimo di personale addetto ai servizi : n. 2 **educatori**, n. 1 operatore;

.....omissis.....

In attesa di un sollecito riscontro ringrazio e porgo cordiali saluti.

il segretario della CPA di Parma

Germana Parenti (tel.0521210208)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2011. 0059659

del 07/03/2011

Mitt.: SEGRETARIO CPA DI PARMA

